

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA CONSORTILE, DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Avvocatura consortile nonché la rappresentanza e difesa in giudizio; il regolamento disciplina, inoltre, la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti, iscritti nell'Albo speciale, che svolgano attività professionale nell'esclusivo interesse del CORAP, in conformità alle vigenti previsioni dell'articolo 9 della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 e del CCNL di comparto, secondo i principi generali recati dalla legge sull'ordinamento della professione forense.

2. L'Avvocatura unica consortile è assimilata ai principi delle Avvocature degli enti pubblici e ad esse si conforma nell'organizzazione e nel funzionamento.

Art. 2 - Costituzione, Struttura e Composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura del CORAP è costituita in posizione di staff al legale rappresentante del CORAP ed è posta in posizione di autonomia e indipendenza, anche sotto il profilo strutturale ed organizzativo, dal restante apparato burocratico dell'Ente.

2. L'Avvocatura è unità stabile ed autonoma all'interno dell'organizzazione dell'Ente. Gli avvocati operano in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale, la quale deve essere improntata ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità. Essi in quanto tali non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto.

3. L'Avvocatura consortile è composta da un numero di avvocati nella consistenza definita dalla dotazione organica e dal piano del fabbisogno del personale.

Fa parte dell'Avvocatura esclusivamente il personale consortile, dipendente a tempo indeterminato con l'abilitazione all'esercizio della professione forense, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 23 della legge n. 247 del 31.12.2012, assegnato all'Avvocatura con provvedimento formale di competenza del Rappresentante legale. Sono assegnati d'ufficio stabilmente all'Avvocatura i dipendenti che già svolgono, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le funzioni di avvocato preposti al contenzioso.

4. L'Ente assume gli oneri finanziari relativi all'iscrizione dei propri avvocati nell'elenco speciale.

L'Ente garantisce all'Avvocatura la strumentazione tecnica e di studio, nonché la dotazione di beni di supporto necessari per l'esercizio dell'attività professionale, qualitativamente e quantitativamente adeguati e proporzionati al tipo ed alla quantità di affari affidati all'ufficio. A tale scopo sono messi a disposizione dall'Ente i mezzi finanziari necessari per acquistare libri, monografie, raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche in via telematica. Il materiale giuridico rimane di esclusiva proprietà dell'Ente riconoscendo agli addetti dell'Avvocatura il solo diritto d'uso.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 247/2012 l'Ente assume gli oneri necessari per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti inquadrati come avvocati derivante dall'esercizio dell'attività professionale; le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nel bilancio.

5. Gli avvocati consortili sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego previsti dal CCNL FICEI e dalla contrattazione decentrata oltre che alle norme che regolano la professione forense, nonché ai principi contenuti nel Codice deontologico Forense ed alle norme in materia emanate dal Consiglio Nazionale Forense e di riferimento territoriale. In particolare, si richiamano i doveri deontologici di esercizio dell'attività di avvocato fondata sull'autonomia e l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché i doveri di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza e l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la formazione individuale e la partecipazione alle iniziative culturali in campo giuridico e forense, secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge Professionale forense e dall'art. 13 del Codice Deontologico Forense.

6. In ragione delle peculiari funzioni svolte dagli avvocati consortili, che possono comportare lo svolgimento dell'attività professionale anche al di fuori della sede consortile ed in orari non coincidenti con gli orari di servizio degli altri dipendenti, la prestazione di lavoro degli avvocati è da intendersi senza vincoli di orario. Gli avvocati consortili assicurano comunque la loro presenza in servizio, curandone l'adeguatezza rispetto ai doveri professionali ed alle esigenze d'ufficio, se necessario derogando alle disposizioni sull'orario di lavoro previste dalla contrattazione di riferimento e dalla regolamentazione interna dell'Ente. L'utilizzo di strumenti

elettronici di rilevazione delle presenze ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza dell'avvocato presso gli uffici dell'Avvocatura consortile.

7. Il Rappresentante legale, in relazione alla complessità ed all'articolazione delle attività dell'Avvocatura, potrà, con proprio atto, nominare tra gli avvocati - dipendenti consortili a tempo indeterminato ed iscritti all'Albo speciale dell'Ordine - un Coordinatore con funzioni di coordinamento degli avvocati appartenenti all'ufficio e di indirizzo tecnico-operativo del personale amministrativo di supporto.

8. L'assegnazione agli avvocati degli affari contenziosi e consultivi di competenza dell'Avvocatura è effettuata dal Coordinatore (o, in caso di mancata nomina del Coordinatore, dal Rappresentante legale) nel rispetto dei principi di rotazione, di equa distribuzione quali-quantitativa e di specializzazione, per materie omogenee e settori di attività, e di parità di trattamento. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta, quando lo richieda la complessità della questione o vi siano comunque ragioni di opportunità. In tale ipotesi, il compenso eventualmente spettante ai sensi del successivo articolo 7 è calcolato una sola volta.

9. Gli avvocati collaborano direttamente con i dirigenti consortili per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento degli affari di cui sono incaricati e per l'esecuzione degli adempimenti e dei compiti collegati secondo gli scadenziari definiti e comunicati da ogni avvocato interno. I Dirigenti e/o quadri e/o titolari di Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti nonché l'eventuale supporto tecnico e professionale richiesto, necessari per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 8, 9 e 10.

10. Tra gli avvocati dell'Avvocatura consortile e nei confronti dei dirigenti, dei quadri e dei funzionari dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste alcun rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale in quanto nell'espletamento della loro attività professionale gli avvocati rispondono direttamente al Rappresentante legale.

11. I consulenti legali, anche quelli già individuati con atti consortili precedenti e vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e i legali esterni, assumono come referenti unici delle loro attività il Rappresentante legale e l'Avvocatura.

Art.3 - Personale amministrativo a supporto dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura si avvale del supporto di apposito personale amministrativo per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il personale amministrativo di supporto svolge le seguenti funzioni:

- α. riceve tutta la corrispondenza di natura legale nonché tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
- β. si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Avvocatura;
- γ. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- δ. si occupa della gestione documentale e cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- ε. riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
- φ. redige le bozze di delibere/decreti commissariali che autorizzano a stare in giudizio;
- γ. cura la corrispondenza informativa e di interesse legale con gli uffici competenti.

2. Il personale amministrativo è individuato e assegnato a supporto dell'Avvocatura con provvedimento formale del legale rappresentante.

3. Il Coordinatore dell'Avvocatura (o, in caso di mancata nomina del Coordinatore, ogni legale dell'Avvocatura) fornisce al personale di supporto le istruzioni e le direttive di contenuto giuridico per gli adempimenti di competenza.

Art. 5 - Avvocati del Libero Foro

1. E' facoltà del Coordinatore dell'Avvocatura (o, in caso di mancata nomina del Coordinatore, di ogni legale dell'Avvocatura), in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, per effetto di un eccessivo carico di lavoro dei legali interni, nei casi in cui si presenti inopportuna e/o incompatibile una difesa interna o in ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere, previa determinazione commissariale, l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato *ad litem* ad uno o più legali del Libero Foro, specialisti nel settore.

2. Il Coordinatore dell'Avvocatura (o, in caso di mancata nomina del Coordinatore, ogni legale dell'Avvocatura) può proporre la nomina, compatibilmente con le leggi vigenti, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, di periti di parte, di esperti o consulenti tecnici dipendenti dell'Ente per la fase giudiziale e/o stragiudiziale.

3. Possono essere nominati periti di parte, esperti o consulenti tecnici esterni all'Ente, previa adozione di determina del legale rappresentante, solo in mancanza della relativa figura professionale all'interno dell'Ente.
4. Riconosciuta al legale rappresentante la determinazione fiduciaria alla indipendente individuazione ed alla nomina motivata degli avvocati del libero foro, l'Ente potrà procedere, con evidenza pubblica, alla istituzione di un proprio Albo degli Avvocati del Libero Foro.

Art. 6 - Pratica forense

1. L'Avvocatura può avvalersi di praticanti avvocati, iscritti nell'apposito Albo, che abbiano prestato il giuramento dopo il primo anno di abilitazione, attraverso gli elenchi predisposti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.
2. Il praticante non può avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte l'Ente.
3. Il praticante collaborerà con gli avvocati consortili in ogni loro attività, sia giudiziale che stragiudiziale, e svolgerà la propria pratica professionale sotto le loro direttive, prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze di legge, tra cui notifiche, iscrizione a ruolo, deposito degli atti in giudizio, ritiro degli atti legali, corrispondenza, presenza in udienza.
4. Il praticante avvocato, a tale proposito, dovrà ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro.
5. La pratica forense presso l'Avvocatura consortile non costituisce titolo per l'assunzione alle dipendenze dell'Ente e/o per accampare pretese di alcun genere oltre quelle proprie del praticantato forense e non può durare oltre il tempo previsto *ex lege* per l'ammissione agli esami di Stato.
6. Le modalità di esercizio della pratica forense saranno regolate da un apposito e specifico atto e secondo le verifiche di operatività definite dagli Organi professionali.
7. La retribuzione dei praticanti avvocati, subordinatamente al rispetto delle compatibilità economico-finanziarie dell'Ente, potrà essere determinata secondo le disposizioni regolamentari dell'Ordine Nazionale Forense.

Art. 7 - Trattamento economico e disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali.

1. Agli avvocati consortili è riconosciuto il trattamento economico conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo di riferimento e dall'Ordinamento dell'Ente.
2. Il compenso spettante all'avvocato o agli avvocati consortili cui viene conferito l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio viene calcolato attenendosi al valore medio di liquidazione previsto dalla disciplina vigente in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
3. Il compenso può essere aumentato, al momento del conferimento dell'incarico, fino alla misura del 20% rispetto ai parametri medi come precedentemente indicati tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché della rilevanza della lite per gli equilibri finanziari o l'immagine dell'Ente.
4. Sono fatti salvi, rispetto alla disciplina generale contenuta nei precedenti punti, i casi di riconoscimento di compensi in misura maggiore da parte dell'autorità giudiziaria in sede di liquidazione delle spese di lite. In tali ipotesi, fermo restando quanto previsto successivamente, il pagamento dell'importo eccedente tra quanto riconosciuto ai sensi del comma 2 e quanto liquidato dall'autorità giudiziaria è subordinato all'effettivo recupero di detto importo dalla controparte.
5. Il compenso professionale è dovuto agli avvocati consortili esclusivamente in relazione a controversie definite nei singoli gradi di giudizio in modo sostanzialmente favorevole per l'Ente, in considerazione delle pretese di parte avversa, e solamente in caso di provvedimento divenuto inoppugnabile.
6. Ai fini di cui al punto precedente, si considerano definite in senso favorevole all'Ente: a) le controversie nelle quali la controparte sia dichiarata soccombente; b) le controversie nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; c) le controversie in cui venga dichiarata l'estinzione o la perenzione del procedimento, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda della controparte, o il suo difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e altre formule analoghe; d) le controversie in cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversa; e) le controversie, non rientranti nelle ipotesi precedenti, nelle quali la decisione conclusiva lasci comunque intatto il provvedimento impugnato dalla controparte; f) i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in accoglimento delle richieste dell'Ente; g) i decreti ingiuntivi non opposti; h) la cessazione della materia del contendere e/o cancellazione della causa dal ruolo nei quali l'Ente non sia rimasto soccombente.

7. Nel caso di esito parzialmente favorevole la corresponsione del compenso professionale è limitata alle questioni decise in senso positivo per l'Ente. Il Rappresentante legale stabilisce in tal caso la misura effettiva del corrispettivo da liquidare, decurtabile al massimo di 1/3 rispetto a quello indicato nei precedenti commi 2 e 3.

8. Nel caso in cui , in forza dei provvedimenti indicati ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, sia stata pronunciata la compensazione delle spese e competenze del giudizio , ovvero sia mancata una pronuncia sulle stesse, i compensi professionali sono corrisposti direttamente dall'Ente nella misura determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Nel caso in cui, in forza dei provvedimenti indicati ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura provvede alla riscossione, ove possibile, anche mediante esecuzione forzata, ai sensi del codice di procedura civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o contenute nella transazione, a titolo di compensi dell'Avvocato, spese vive e generali.

9. Al termine di ogni controversia conclusa in senso favorevole per l'Ente e divenuta irrevocabile o definitiva, per come esplicitato nel superiore articolato, gli avvocati incaricati della difesa trasmettono al Rappresentante legale una nota esplicativa indicante l'entità dei compensi professionali spettanti e le quote di ripartizione dei medesimi sulla base dei criteri indicati nel successivo punto. La suddetta nota viene trasmessa al dirigente competente che dispone la conseguente liquidazione.

10. Nelle ipotesi di maturazione del diritto al compenso professionale, secondo quanto previsto dai commi precedenti, lo stesso è corrisposto a favore dell'avvocato consortile che ha curato la lite.

Nei casi di affidamento dell'incarico difensivo in forma congiunta, il compenso eventualmente spettante è calcolato una sola volta ed è ripartito tra gli avvocati interni incaricati in ragione del contributo effettivamente prestato alla difesa dell'Ente, considerandosi a tal fine, in particolare, il numero degli atti predisposti e delle udienze seguite. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni appartenenti al libero foro, l'avvocato consortile avrà diritto alla metà del compenso che sarebbe ad esso spettato in caso di incarico legale alla sola Avvocatura, sempre solo in caso di esito favorevole.

11. I compensi professionali oggetto del presente articolo devono essere previsti e gravare su uno specifico fondo del bilancio consortile e dedicato alle spese per patrocinio legale; essi sono liquidati al lordo delle competenze fiscali.

12. I compensi professionali si aggiungono alla retribuzione ordinaria.

13. I compensi professionali spettanti su base annua sono attribuiti tenendo conto del limite di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, per cui a ciascun avvocato potrà essere attribuita a titolo di compensi professionali una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, per tale intendendosi il trattamento fondamentale e accessorio, ai sensi del vigente CCNL, fatta salva l'erogazione negli anni successivi di eventuali eccedenze di compensi professionali maturati e non attribuiti.

14. I compensi professionali oggetto del presente articolo devono essere previsti e gravare su uno specifico fondo del bilancio consortile e dedicato alle spese per patrocinio legale; essi sono liquidati al lordo delle competenze fiscali. Di conseguenza il CORAP dovrà disporre l'istituzione di uno specifico fondo del proprio bilancio dedicato alle spese per i compensi professionali di cui all'articolo 7.

15. In considerazione dei frequenti spostamenti per lo svolgimento dell'attività di patrocinio legale e/o assistenza stragiudiziale innanzi alle varie circoscrizioni territoriali giudiziarie , è riconosciuto agli avvocati che siano necessitati ad utilizzare la propria autovettura in mancanza di autovettura in dotazione all'ente (in considerazione anche degli orari di attività d'udienza) il rimborso della indennità chilometrica sulla base delle tariffe ACI pubblicate nella Gazzetta ufficiale, fatto salvo, in ogni caso, il rimborso di tutte le ulteriori spese sostenute per le trasferte per ragioni servizio.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle sentenze e ai provvedimenti di cui ai commi 5, 6 , 7 e 8 che siano divenuti irrevocabili o definitivi successivamente alla costituzione del CORAP ai sensi del DPGR 115/2016.

Art. 8 - Attività e compiti

1. L'Avvocatura consortile provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente secondo le norme contenute nel presente regolamento e cura in particolare: a) la rappresentanza e difesa in giudizio del CORAP, nelle controversie, sia attive che passive, di lavoro, civili, penali, amministrative e tributarie e negli arbitrati nonché nelle eventuali fasi conciliative; b) l'assistenza giudiziale e stragiudiziale all'Avvocatura dello Stato ed all'Avvocatura regionale nelle controversie affidate al patrocinio della stessa; c) la formulazione di pareri in ordine alla promozione, abbandono, rinuncia, transazione dei giudizi e

predisposizione di transazioni stragiudiziali su richiesta del legale rappresentante del CORAP

2. L'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, in particolare consulenza legale al Rappresentante legale e alla dirigenza dell'Ente con la formulazione di pareri legali anche in ordine alla legittimità di atti, provvedimenti e contratti e all'interpretazione della normativa vigente; suggerisce provvedimenti in relazione a fatti che possono provocare una lite.

3. L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono decisi e deliberati dal Rappresentante legale che conferisce procura ad litem e con il parere dei legali dell'Avvocatura e previa acquisizione di una relazione del Dirigente competente.

6. Al termine di ogni controversia, gli avvocati incaricati della difesa trasmettono al Rappresentante legale una nota riepilogativa e riassuntiva della lite.

Art. 9 - Mediazione/Negoziazione Assistita

1. I componenti dell'Avvocatura assistono il Commissario straordinario, nella sua qualità, nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) nonché nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132/2014, convertito con modifiche in legge 162/2014, attuativo delle Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, e in tutti i procedimenti eventualmente introdotti da leggi successive.

Art. 10 - Attività e compiti in materia di consulenza legale

1. L'Avvocatura predisporre pareri unicamente su richiesta del Rappresentante legale.

Gli avvocati non rendono pareri a soggetti estranei al CORAP, né a singoli dirigenti, dipendenti o uffici consortili.

2. Le istanze di parere legale possono essere avanzate dai Dirigenti in relazione a problematiche complesse di natura giuridica che comportino la risoluzione o l'interpretazione di questioni particolarmente impegnative, non riconducibili all'attività di normale competenza delle strutture medesime e degli uffici che ne fanno parte, direttamente al Rappresentante legale che verifica l'effettivo ricorrere di tali condizioni

3. I pareri legali sono resi dall'Avvocatura al Rappresentante legale esclusivamente in presenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo e in riscontro a quesiti formulati dai dirigenti per iscritto e corredati, ove necessario, da esauriente relazione istruttoria e dalla documentazione occorrente.

4. I pareri sono sottoscritti dall'avvocato estensore.

5. In ordine alle istanze stragiudiziali, anche se provenienti da legali, indirizzate nei confronti dell'Ente, l'istruttoria e la competenza per il relativo riscontro resta in capo al Dirigente e/o alla struttura competente. Il supporto e/o la consulenza dell'Avvocatura in questa fase potrà essere richiesta solo in presenza delle condizioni e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

6. L'istruttoria e la responsabilità dei procedimenti interessati dall'attività di consulenza dell'Avvocatura rimangono in ogni caso e ad ogni effetto in capo al dirigente e/o alla struttura competente.

7. L'Avvocatura può fornire, a mezzo di comunicazioni prioritariamente inviate per via telematica, utili indicazioni agli uffici in ordine a novità e modifiche normative, orientamenti giurisprudenziali e buone prassi.

Art. 11 - Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi della normativa vigente in materia e al fine di salvaguardare il corretto esercizio dell'attività professionale degli avvocati consortili, sono sottratti all'accesso, i seguenti atti e documenti: a) pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto; b) atti defensionali e relative consulenze tecniche; c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla notifica alla pec istituzionale degli uffici consortili territoriali.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di ordinamento della professione forense, ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali Lavoro FICEI, alla Legge Forense, alle norme riferite alla professione ed all'esercizio delle attività delle Avvocature pubbliche e al Codice Deontologico per la Professione di Avvocato.

3. Sono abrogati i regolamenti consortili precedenti e non trovano applicazione le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente decreto.

